

Regolamento (CE) N.1278/2008 (CLP-Classification, Labelling, Packaging) a pieno regime: gli obblighi ed i controlli interni all'azienda

REGOLAMENTI REACH E CLP
OBBLIGHI E SCADENZE 2017-2018
*Restare sul mercato
tutelando salute e ambiente*

5 maggio 2017

*Auditorium Flaiano
Lungomare C. Colombo 122
Pescara*

Gruppo Tecnico Interregionale



AUTORITÀ COMPETENTI REACH E CLP
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Relatore: Dr. Celsino Govoni

[\(c.govoni@ausl.mo.it\)](mailto:c.govoni@ausl.mo.it)

[\(Celsino.Govoni@regione.emilia-romagna.it\)](mailto:Celsino.Govoni@regione.emilia-romagna.it)



Implementazione del CLP negli obblighi delle imprese



Il Regolamento C.L.P. è entrato in vigore il 20/1/2009

Sostanze pericolose (1 dicembre 2010)

Miscele pericolose (1 giugno 2015)

Pubblicazione su GU Europea: Regolamento del Consiglio e
del Parlamento Europeo n. 1272/2008 del 16.12.2008
(G.U.E. L 353 del 31.12.08)

NORMATIVA DI PRODOTTO

**art.95 Trattato dell'Unione Europea
(ex art.100 A Trattato di Roma)**



Che cosa è il Regolamento CLP?

Regolamento EC 1272/2008 per la classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e miscele:

Classification

Labelling and

Packaging of

Chemical substances

▪ Sistema armonizzato di criteri e di principi di applicazione, entrato in vigore il 20 Gennaio 2009.

▪ Sostituisce

- Decreto Legislativo 52/97 (Sostanze Pericolose)
- Decreto Legislativo 65/03 (Preparati Pericolosi)

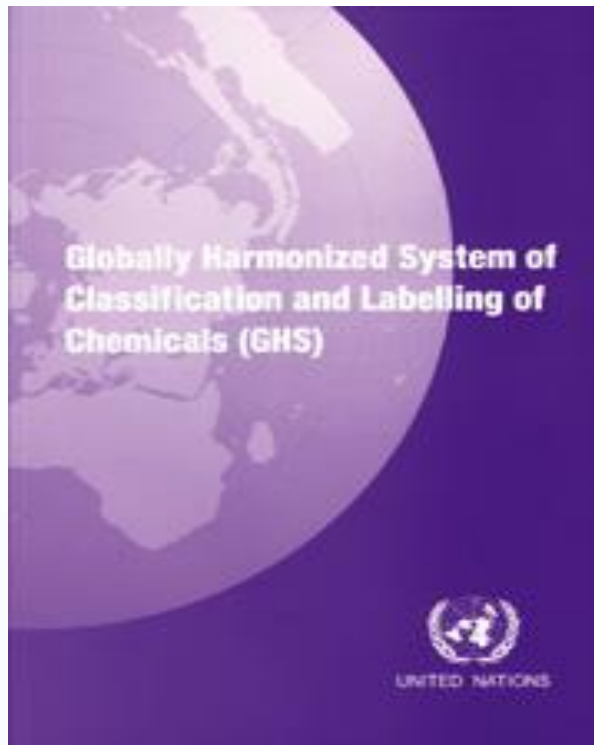
– **2010 (2012) - sostanze**

– **2015 (2017) - miscele**

• Nel periodo di transizione 2010 – 2015 sono stati in uso entrambi i sistemi

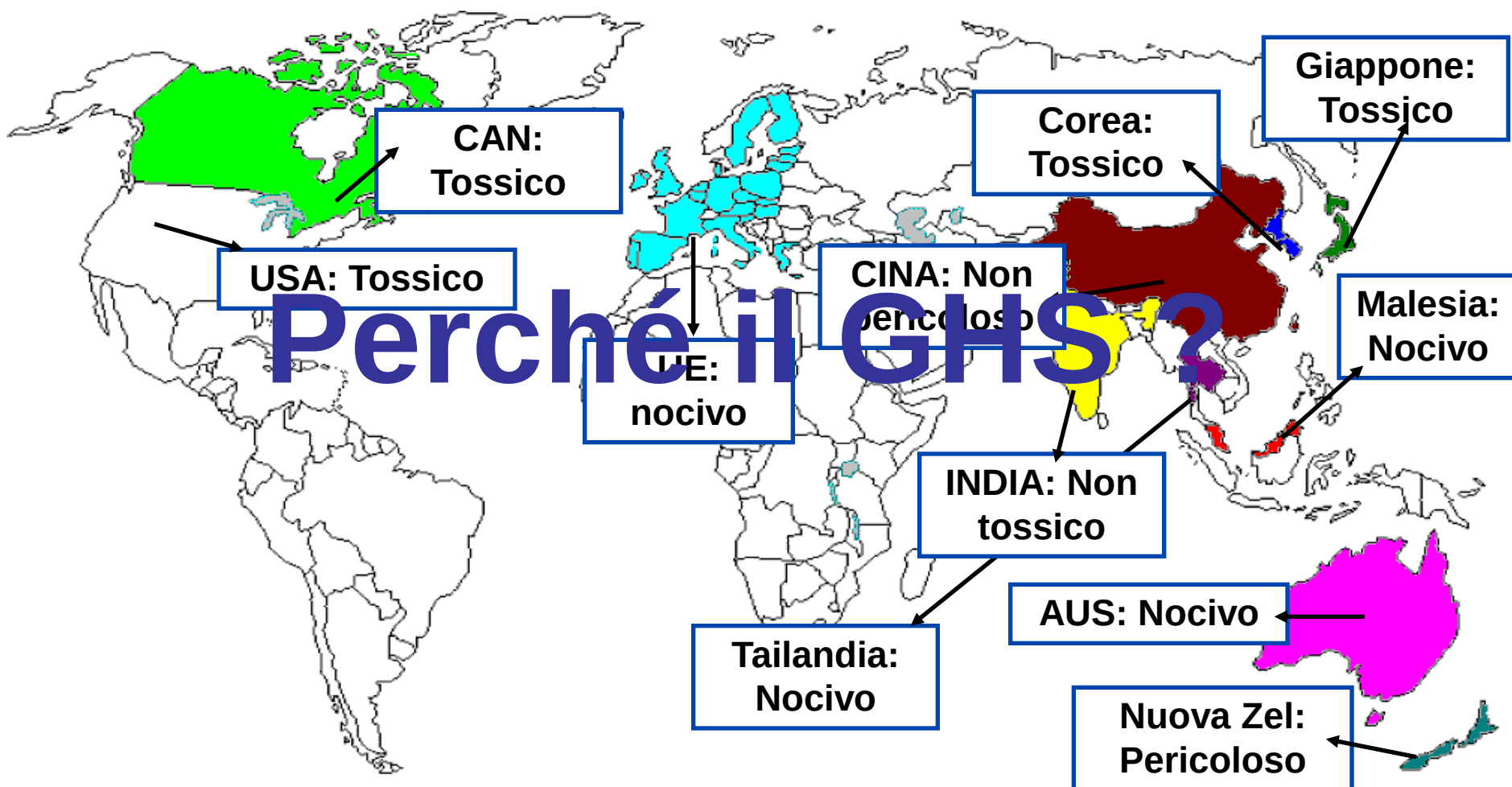
il CLP nasce da

Global Harmonization System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) pubblicato nel 2003 e sviluppato presso le Nazioni Unite a partire dal 1992



<http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/officialtext.html>

Sostanza X: tossicità acuta orale LD₅₀ = 257 mg/Kg

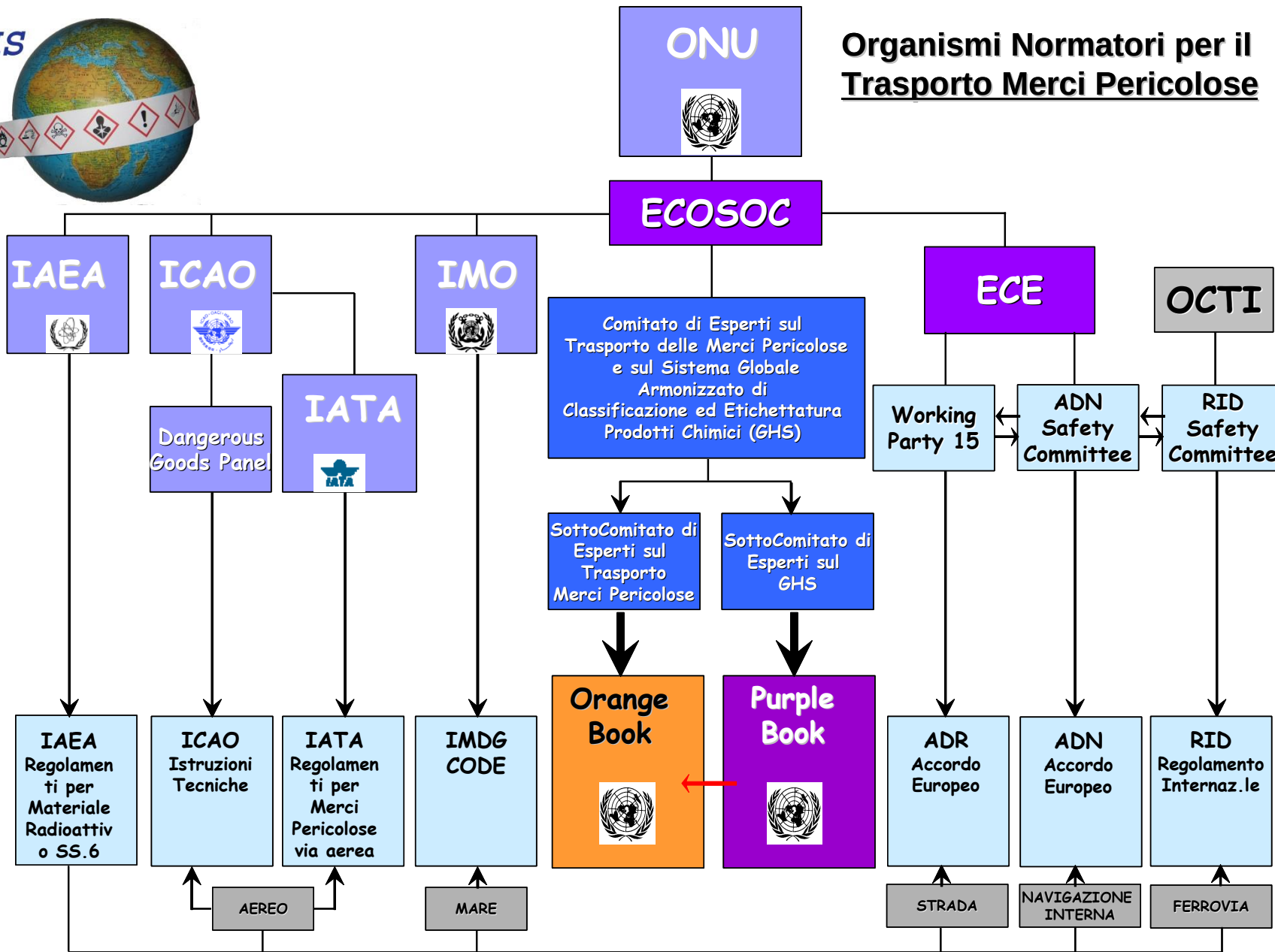


GHS= Pericolo (Teschio e tibie incrociate)
Sostanza Tossica di categoria 3

GHS



Organismi Normatori per il Trasporto Merci Pericolose



In force

Preparation

Capacity-building

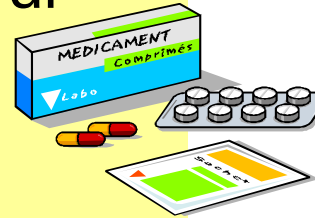
No information available

Campo di applicazione (art. 1)

Tutte le **sostanze chimiche** e le loro **miscele**, compresi i biocidi e gli antiparassitari, senza limiti di quantità prodotte per anno.

Esclusi **sostanze e miscele radioattive**, **sostanze e miscele in transito**, **intermedi non isolati**, **sostanze e miscele per R&S non immesse sul mercato** e **rifiuti**. **Miscele che ricadono sotto altra normativa europea (come farmaci, dispositivi medici (invasivi e a contatto diretto con corpo umano), alimenti e mangimi, cosmetici allo stato finale.**

Si applica alla produzione e all'uso di sostanze o miscele e non al trasporto sebbene i criteri per le proprietà chimico-fisiche derivino dal trasporto. **Pertanto non riguarda le norme di trasporto, ma assicura la coesistenza con esse.**



PERICOLO $\neq$ RISCHIO

PERICOLO Proprietà intrinseca di una sostanza pericolosa o situazione fisica esistente tale da provocare danni all'uomo

RISCHIO probabilità che un determinato evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche

Rischio = PERICOLO X ESPOSIZIONE

I cambiamenti concreti apportati

DEFINIZIONE DI PERICOLO

Classi di pericolo di tipo fisico:



- si passa dalle 5 categorie precedenti a 16 classi di pericolo nel CLP
- sono simili a quelle utilizzate per il trasporto di merci pericolose
- non inserite sostanze che reagiscono con acqua liberando gas tossici o corrosivi

Classi di pericolo per la salute:



- sono quasi identiche alle categorie del sistema europeo ma alcune differenze nei criteri non le rendono sovrapponibili

Classi di pericolo per l'ambiente:

- due categorie: tossicità acuta e cronica acquatica
- pericoloso per l'ozono, classe di pericolo supplementare per UE





Struttura Regolamento CLP

Titolo I	Criteri generali
Titolo II	Identificazione, valutazione e classificazione del pericolo
Titolo III	Comunicazione del pericolo sotto forma di etichettatura
Titolo IV	Imballaggio
Titolo V	Armonizzazione delle classificazioni
Titolo VI	Autorità Competenti ed entrata in vigore
Titolo VII	Disposizioni comuni e finali

Sette titoli per un totale di 62 articoli, con gli allegati un totale di 1355 pagine

Codici di classe e di categoria di pericolo: **Pericoli per la salute**

Classi di pericolo

Acute toxicity – oral
- dermal
- inhalation

Skin corrosion / irritation

Serious eye damage / eye irritation

Respiratory sensitisation

Skin sensitisation

Germ cell mutagenicity

Carcinogenicity

Reproductive toxicity – sexual functions and fertility
– development of the offspring

Lactation

Specific target organ toxicity – single exposure

Specific target organ toxicity – repeated exposure

Aspiration hazard

Categorie di pericolo

1	2	3	4
---	---	---	---

	(Skin corrosion or serious eye damage)			(Skin/ eye irritation)
1*	1A	1B	1C	2
	1			2

*Extreme pH (mixtures)

1	1A	1B
1	1A	1B

1A	1B		2
1A	1B		2
1A	1B		2
Lactation			

Respiratory tract Irritation/ Narcotic effects	
2	3
2	

1
1
1

Classi/categorie di pericolo per effetti sulla salute

Classe di pericolo	Simbolo	Classe di pericolo	Simbolo
Cancerogenicità/ Mutagenicità		Tossicità sistemica su organi bersaglio, acuta	 
Tossicità riproduttiva		Sensibilizzazione cutanea	
Sensibilizzazione respiratoria		Tossicità Acuta	 
Tossicità sistemica su organi bersaglio, ripetuta		Corrosione/irritazione cutanea	 
Pericolo di aspirazione		Gravi danni agli occhi/irritazione	

Codici di classe e di categoria di pericolo: **Pericoli fisici**

Classi di pericolo

Explosives

Flammable gases

Aerosols

Oxidising gases

Gases under pressure

Compressed gas

Liquefied gas

Refridgerated liquefied gas

Dissolved gas

Flammable liquids

Flammable solids

Self-reactive substances

Pyrophoric liquids

Pyrophoric solids

Self-heating substances

Substances which in contact with water emit flam. gases

Oxidising liquids

Oxidising solids

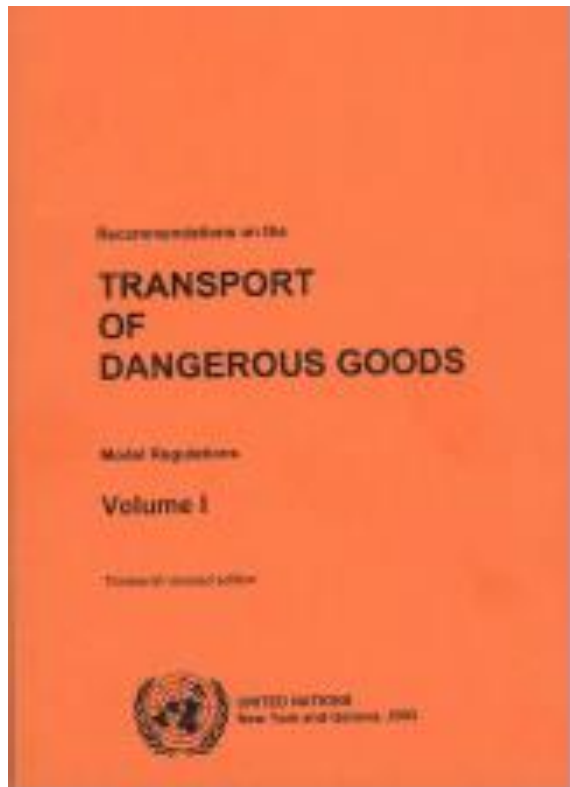
Organic peroxides

Corrosive to metals

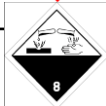
Categorie di pericolo

Unst. Expl.	Div* 1.1	Div* 1.2	Div* 1.3	Div* 1.4	Div* 1.5	Div* 1.6
1	2	* Division				
1	2					
1						
Group						
Group						
Group						
Group						
1	2	3				
1	2					
Type A	Type B	Type C	Type D	Type E	Type F	Type G
1						
1						
1	2					
1	2	3				
1	2	3				
1	2	3				
Type A	Type B	Type C	Type D	Type E	Type F	Type G
1						

PERICOLI FISICI



•Pittogrammi e classi di pericolo FISICO

Classe di pericolo	Simbolo		Classe di pericolo	Simbolo	
Esplosivi			Liquidi piroforici		
Gas infiammabili			Solidi piroforici		
aerosol infiammabili			Sostanze autoriscaldanti		
Gas comburenti			Sostanze che a contatto con acqua emettono gas infiammabili		
Gas sotto pressione			Liquidi comburenti		
Liquidi infiammabili			Solidi comburenti		
Solidi infiammabili			Perossidi organici		  
Sostanze e miscele autoreattive	  		Corrosivi per metalli		



Codici di classe e di categoria di pericolo: **Pericoli per l'ambiente**

Classi di pericolo

Hazardous to the Aquatic Environment

Aquatic acute

1

Aquatic chronic

1

2

3

4

Hazardous to the ozone layer

1

Categorie di pericolo

Avvertenza di pericolo

Pericolo

Attenzione

- Sostituisce l'indicazione di pericolo DSD/DPD e dipende dalla classificazione della sostanza o della miscela.
- Indica la gravità del pericolo
- Se si applica l'indicazione "Pericolo" si omette "Attenzione"

Indicazioni di pericolo e Consigli di prudenza

Indicazioni di pericolo (*hazard statements*)

Frase H

H2 00 *Pericolo fisico*

H3 00 *Pericolo per la salute*

H4 00 *Pericolo per l'ambiente*

Consigli di prudenza (*precautionary statements*)

Frase P

P1 00 *Generale*

P2 00 *Prevenzione*

P3 00 *Risposta*

P4 00 *Immagazzinamento*

P5 00 *Eliminazione*

Frase supplementari per criteri solo UE e non GHS

EU+ tre cifre (0 + il numero della vecchia frase R)

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI

Si applicano a sostanze e miscele già classificate per altri tipi di pericoli:

EUH001 — «Esplosivo allo stato secco»

EUH006 — «Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria»

EUH014 — «Reagisce violentemente con l'acqua»

EUH018 — «Durante l'uso può formarsi una miscela vapore-aria esplosiva/infiammabile».

EUH019 — «Può formare perossidi esplosivi»

EUH044 — «Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato»

EUH029 — «A contatto con l'acqua libera un gas tossico»

EUH031 — «A contatto con acidi libera un gas tossico»

EUH032 — «A contatto con acidi libera un gas altamente tossico»

EUH066 — «L'esposizione ripetuta può causare secchezza e screpolature della pelle»

EUH070 — «Tossico per contatto oculare»

EUH071 — «Corrosivo per le vie respiratorie»

Esempio di etichetta CLP



SOLVIX
SGRASSANTE
1L



Pericolo
Danger

Contiene: Alcol Isopropilico
Contains: Isopropyl Alcohol

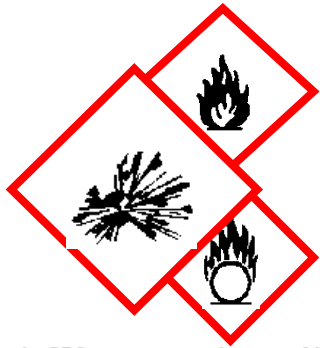
Società chimica ABC via Gramsci-
Miscellate (MI)

I Liquido e vapori facilmente infiammabili - Provoca grave irritazione oculare - Può provocare sonnolenza o vertigini - Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche - Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol - Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato - **IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE** (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle / fare una doccia - **IN CASO DI INALAZIONE**: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

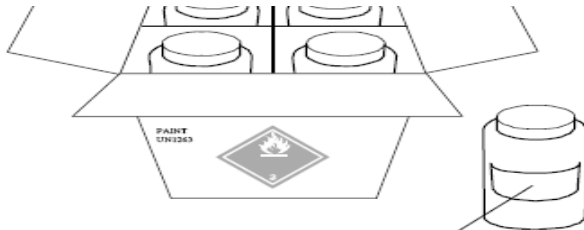
GB Highly flammable liquid and vapour - Causes serious eye irritation - May cause drowsiness or dizziness - Take precautionary measures against static discharge - Avoid breathing dust / fume / gas / mist / vapours / spray - Use only outdoors or in a well-ventilated area - **IF ON SKIN** (or hair): Remove / Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water / shower - **IF INHALED**: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.



Prevalenza dei pittogrammi



- * Only the UN transport markings and labels are required for outer packagings.
** A flammable liquid pictogram as specified in the UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations may be used in place of the GHS pictogram shown on the inner packaging label.



PAINT (FLAMMALINE, LEAD CHROMOMIUM)		Product identifier (see 1.4.10.5.2 (d))
	SIGNAL WORD (see 1.4.10.5.2 (a))	
	Hazard statements (see 1.4.10.5.2 (b))	
Precautionary statements (see 1.4.10.5.2 (c))		
Additional information as required by the competent authority as appropriate.		
Supplier identification (see 1.4.10.5.2 (e))		

Se è presente il
pittogramma per il
trasporto si omette
quello corrispondente
per lo stesso tipo di
pericolo previsto dal CLP

Esenzioni (art. 23)



Per quanto concerne l'applicazione del punto 3.10.4, le sostanze o miscele classificate secondo i criteri di cui ai punti 3.10.2 e 3.10.3 non recano necessariamente sull'etichetta indicazioni relative a tale pericolo quando sono immesse sul mercato in contenitori aerosol o in contenitori muniti di un dispositivo sigillato di nebulizzazione.

I metalli in forma massiva, le leghe, le miscele contenenti polimeri e quelle contenenti elastomeri, anche se classificati come pericolosi secondo i criteri del presente allegato, non richiedono un'etichetta conforme al presente allegato se non presentano un pericolo né per la salute umana a seguito di inalazione, ingestione o contatto con la pelle né per l'ambiente acquatico nella forma in cui sono immessi sul mercato.

Gli esplosivi, di cui al punto 2.1, immessi sul mercato destinati a produrre effetti esplosivi o pirotecnici sono etichettati e imballati esclusivamente in conformità alle disposizioni relative agli esplosivi.

Adeguamenti al Progresso Tecnico (ATPs) del Regolamento CLP

- **Gli ATP sono lo strumento per la revisione degli Allegati a seguito di:**



- Revisioni periodiche del GHS
- Nuove classificazioni ed etichettature armonizzate delle sostanze
- Dati da notifiche di incidenti (CAV) (es. Capsule solubili)

ADEGUAMENTI DEL CLP

Numero	Motivo	n° UE	Data di pubblicazione	Data di applicazione alle sostanze	Data di applicazione alle miscele
1° ATP	Allegato VI	790/2009	10 Ago 2009	1° Dec 2010	-----
2° ATP	GHS 3a edizione	268/2011	10 Mar 2011	1° Dic 2012	1° Giu 2015
3° ATP	Allegato VI	618/2012	10 Lug 2012	1° Dic 2013	-----
4° ATP	GHS 4a edizione	487/2013	2° ATP	1° Dic 2014	1° Giu 2015
5° ATP	Allegato VI	944/2013	02 Ott 2013	1° Dic 2014	1° Giu 2015
6° ATP	Allegato VI	605/2014	05 Giu 2014	1 Dic 2014	1° Apr 2015
ATP (capsule liquide)	Allegato I.5	1297/2014	05 Dic 2014	-----	1° Giu 2015
7° ATP	Allegato VI	1221/2015	25 Lug 2015	1° Gen 2017	1° Gen 2017
8° ATP	GHS 5a edizione	918/2016	14 Giu 2016	1° Feb 2018	1° Feb 2018
9° ATP	Allegato VI	1179/2016	19 Luglio 2016	1° Marzo 2018	1° Marzo 2018
10° ATP	Allegato VI	Approvato il 26 ottobre 2016	...		



Struttura Regolamento CLP

Allegato I

Criteri di classificazione ed etichettatura per sostanze e miscele pericolose

Allegato II

Regole specifiche di etichettatura ed imballaggio

Allegato III

Elenco delle Indicazioni di pericolo (Hazard Statements) ed elementi supplementari di etichettatura

Allegato IV

Elenco delle Indicazioni di prudenza (Precautionary Statements)

Allegato V

Simboli (Pittogrammi)

Allegato VI

Lista armonizzata delle sostanze pericolose

Allegato VII

Tabelle di conversione per la classificazione dalla direttiva 67/548/CEE al Reg.1272/2008/CE

Allegato VIII

Informazioni armonizzate relative alla risposta di emergenza sanitaria e misure di prevenzione

risposta di emergenza
sanitaria

Regolamento (UE) 2017/542 del 22 marzo 2017

Art.45 del CLP

Principali novità

COMPOSIZIONE CHIMICA DELLE MISCELE IMMESSE SUL
MERCATO E CLASSIFICATE COME PERICOLOSE IN
RAGIONE DEI LORO EFFETTI SULLA SALUTE O DEI LORO
EFFETTI FISICI.

- È stato svolto l'esame per valutare la possibilità di armonizzare le informazioni (Commissione Europea, ECHA, Associazione europea dei centri antiveleni e dei tossicologi Clinici, SM, imprese).
- Il nuovo regolamento europeo pubbl. il 23 marzo 2017: ha aggiunto l'VIII allegato al CLP.
- Previsto periodo di transizione 1° gen 2020 – 1°gen 2025.
- I database continueranno ad essere nazionali ma ECHA svilupperà il formato XML comune a tutti gli SM.
- L'attuale Archivio Preparati Pericolosi c/o CSC dell'Istituto Superiore di Sanità continuerà ad esistere fino a quando il periodo di transizione previsto non terminerà.

NOTIFICA all'ECHA - Auto classificazione delle SOSTANZE

- **Chi?**

Il notificante (fabbricante ed importatore) deve inviare a ECHA le informazioni sulla classificazione e l'etichettatura (auto-classificazione)

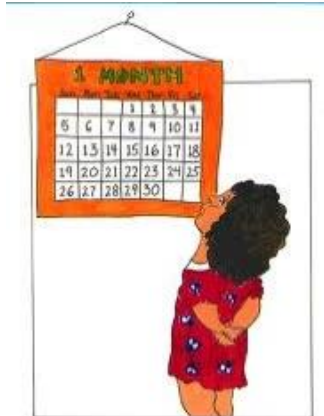
- **Quando?**

Entro un mese dalla commercializzazione

- **Quali sostanze?**

Tutte le sostanze soggette alla registrazione REACH

Tutte le sostanze che rientrano nei criteri di classificazione indipendentemente dal tonnellaggio



Inventario C&L

L'inventario C&L è disponibile sul sito ECHA da febbraio 2012:

Contiene informazioni su tutte le sostanze pericolose presenti in Europa

Notifiche nell'inventario C&L (gennaio 2017):

- 71 milioni di notifiche per
- 124581 sostanze



Obbligo di Notifica all'inventario ECHA

Se chi **importa** una miscela classificata come pericolosa che contenga una o più sostanze classificate come pericolose in concentrazioni superiore ai limiti di concentrazione specificati nell'Allegato I del Regolamento CLP che determinano la classificazione della miscela come pericolosa, queste devono essere notificate all'inventario ECHA entro un mese dall'immissione sul mercato.

Gli utilizzatori a valle che formulano una miscela, i distributori o i produttori di articoli non devono inviare alcuna notifica all'Agenzia perché la sostanza deve essere notificata in una fase precedente, ma comunque è sempre bene accertarsene

Ruoli e obblighi sotto CLP

Gli obblighi di un fornitore di sostanze o miscele sotto CLP dipende dal suo ruolo nella catena di approvvigionamento.

=> **IDENTIFICARE I RUOLI**

	CLASSIFICARE	ETICHETTARE	IMBALLARE	NOTIFICARE	MANTENERE INFORMAZIONI 10 Anni
FABBRICANTE	✓	✓	✓	✓	✓
IMPORTATORE	✓	✓	✓	✓	✓
DOWNSTREAM USER	X (sostanza) ✓ Se produce miscela	✓	✓	X	✓
DISTRIBUTORE	X	✓	✓	X	✓



CLP
REACH

DNEL

SDS

**RISCHIO
CHIMICO**

OEL

NOTIFICA

e-SDS

VLEp

81/08

SVHC

39/16

AUTORIZZAZIONE

PERICOLO



IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA secondo REACH e CLP

2 GRUPPI

Sostanze Ben definite:

- **Sostanze monocostruite (>80%)**
- **Sostanze multicostruite (10%-80%)**

In ambedue i casi circa il 100% della composizione è ben definita

Sostanze UVCB (Substances of Unknown or variable composition, Complex reaction products or Biological materials)

NORMATIVA SOCIALE

**art.138 Trattato dell'Unione Europea
(ex art.118 A Trattato di Roma)**

DECRETO LEGISLATIVO 15 FEBBRAIO 2016, N.39

**Recepimento della DIRETTIVA
2014/27/UE del 26 febbraio 2014**

Entrato in vigore il 29 marzo 2016

Il pericolo nei luoghi di lavoro

•Pericoli fisici

–Classificazione basata sulla sperimentazione

•Pericoli per la salute umana

–Classificazione basata su dati epidemiologici sull'uomo, sperimentazione *in-vitro* o su animali, QSAR

•Pericoli per l'ambiente

–Classificazione basata su sperimentazione o QSAR

TITOLO IX Decreto Legislativo N.81/2008

SOSTANZE PERICOLOSE

CAPO I

Protezione da Agenti Chimici

AGENTI CHIMICI PERICOLOSI:

- **Sostanze pericolose**
- **MISCELE pericolose**
- **Processi che rilasciano
sostanze pericolose**

TITOLO IX Decreto Legislativo N.81/2008

SOSTANZE PERICOLOSE

CAPO II

**Protezione da
Agenti Cancerogeni
Mutageni**

AGENTI CANCEROGENI e MUTAGENI:

- SOSTANZE cancerogene, mutagene di categoria 1A e 1B**
- MISCELE cancerogene, mutagene di categoria 1A e 1B**
- PROCESSI che rilasciano sostanze cancerogene e mutagene di categoria 1A e 1B**

Sono 5 le principali direttive europee in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro influenzate dal CLP (direttiva 2014/27/UE)

- 1 Titolo IX Capo I D.Lgs.81/2008 e s.m.i. (Protezione da agenti chimici - 98/24/EC)
- 2 Titolo IX Capo II D.Lgs.81/2008 e s.m.i. (Protezione da agenti cancerogeni, mutageni - 2004/37/EC)
- 3 Titolo V D.Lgs.81/2008 e s.m.i. (Segnaletica di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - 92/58/EEC)
- 4 D.Lgs.151/2001 e s.m.i. (miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento - 92/85/EEC)
- 5 L.977/1967, D.Lgs.345/1999, D.Lgs.262/2000 e s.m.i (Protezione della salute e della sicurezza dei minori - 94/33/EC)



L'etichetta: i nuovi pittogrammi di pericolo

CLP

UE

CLP

UE

CLP

UE



**Solidi e liquidi
comburenti**

Comburente

Esplosivo

Esplosivo

**Tossicità
acuta cat.1-3**

**Molto Tossico
Tossico**



Solidi, gas e liquidi infiammabili

**Estremamente infiammabile
Facilmente infiammabile**

**Tossicità acuta cat.4,
Irritante, STOT SE Cat.3**

**Nocivo,
Irritante**

**CMR cat. 1A, 1B
STOT SE, RE Cat. 1**

Tossico



Infiammabile R10



**Corrosivi
cat.1A, 1B, 1C
gravi lesioni
oculari cat.1**

Corrosivo

**Sensibilizzante inalatorio
CMR cat.2, STOT SE, RE
cat.2, Tox Asp. cat.1**

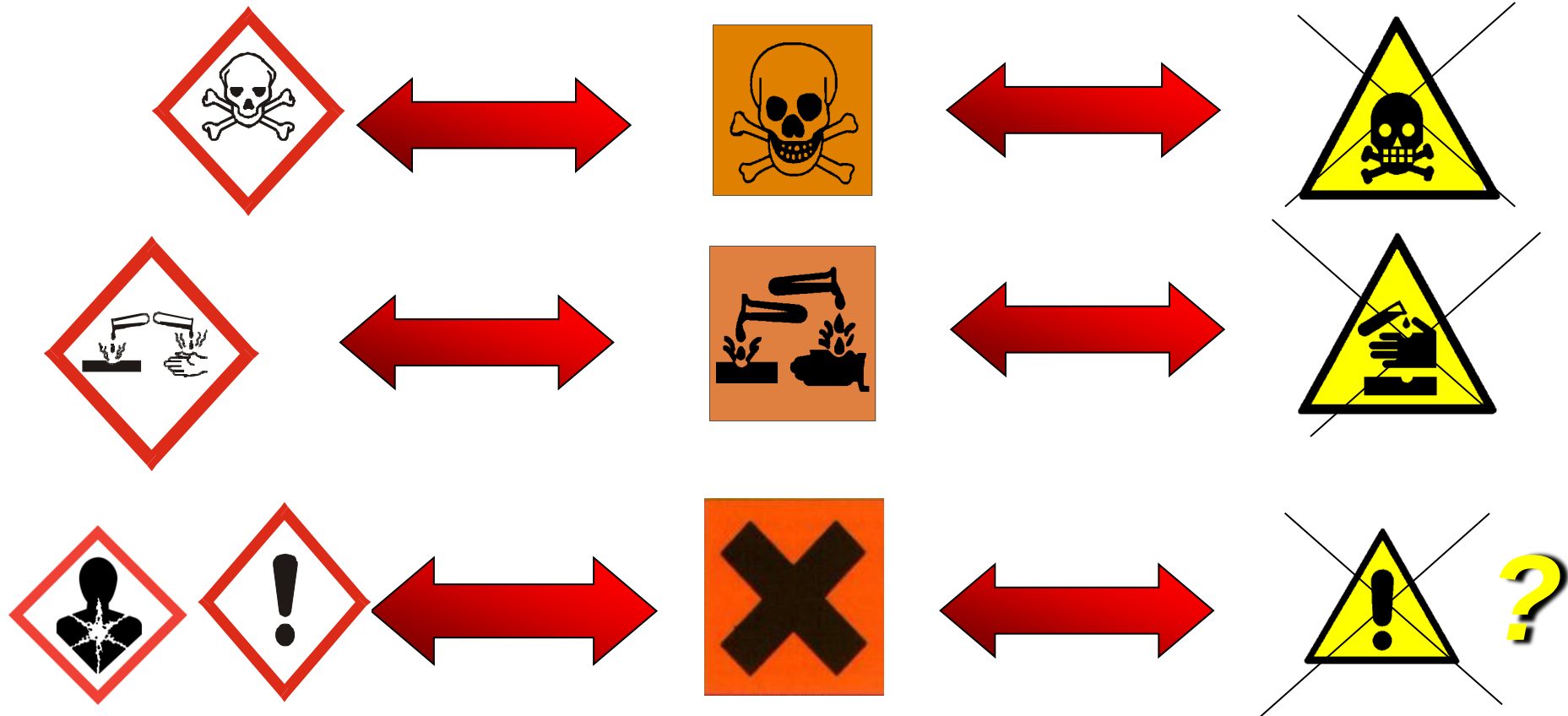
Nocivo

**Pericoloso per
l'ambiente acquatico**

**Pericoloso
per
l'ambiente**

Alternative possibili per Imballaggi/Tubazioni - art. 227 comma 3 D.Lgs.81/08 - Titolo V D.Lgs.81/08 e s.m.i. (Allegato XXVI)

Dimensioni: A>L2/2000 (Aree, locali di deposito)



art. 227 comma 3 D.Lgs.81/08

accesso ad ogni **Scheda di Dati di Sicurezza** messa a disposizione dal **fornitore o dal responsabile dell'immissione sul mercato ai sensi dei Regolamenti (CE) n.1907/2006, (UE) n. 830/2015, e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il **fornitore o il** responsabile dell'immissione sul mercato devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai **Regolamenti (CE) n.1907/2006 e n.1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e successive modificazioni ed integrazioni."**

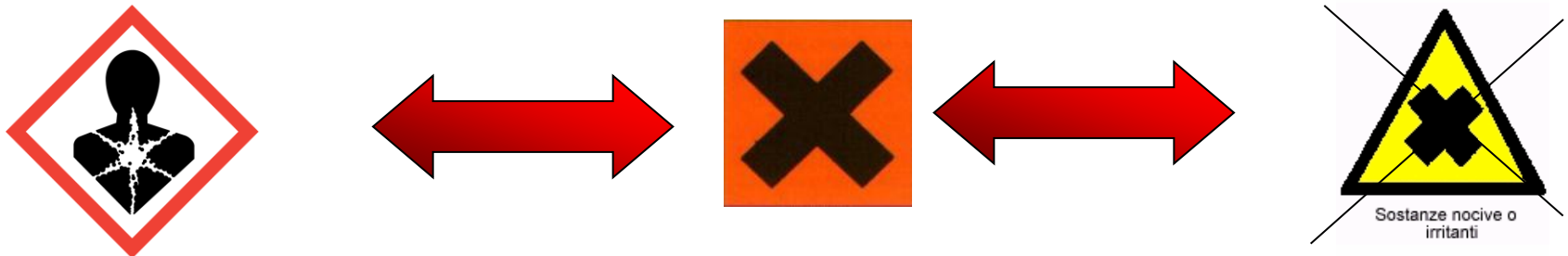


Impianti/Imballaggi/Tubazioni – Contenitori

art. 239 comma 4 D.Lgs.81/08



Art. 227 comma 3 D.Lgs.81/08



Applicazione Reg CLP: tempistica e deroghe

1 Dic 2010

1 Dic 2012

1 Dic 2013

1 Dic 2014

1 Giu 2015

1Giu2017

CLP e 1° ATP obbligatorio per sostanze

2° ATP obbligatorio per sostanze

3° ATP obbligatorio per sostanze

4°,5°,6°,7°,8°,9°,10° ATP obbligatori
per sostanze

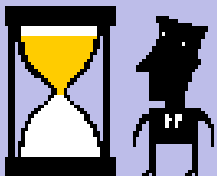
Deroga per
sostanze già sul
mercato (nella
catena di
approvvig..o
sugli scaffali

Deroga da 2°ATP
per sostanze già
sul mercato

CLP e ATP da 1°a 8°
obbligatori per
miscele

Abrogazione Dir 67/548/CE
Dir 1999/45/CE

Deroga da CLP+ ATP per
miscele già sul mercato (nella
catena di approvvig. o su
scaffali)



Importante criticità applicativa nell'Unione Europea

Fino al 1°giugno 2017 rimarrà ancora molto forte l'impatto delle differenze di pericolosità apposte in etichettatura delle miscele pericolose ancora presenti sugli scaffali e nei luoghi di lavoro (forse anche dopo il 1°giugno 2017), evidenziando i diversi criteri della DPP rispetto al CLP, anche nell'ambito della valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi condotta secondo il Titolo IX Capi I e II D.Lgs.81/08

Formaldeide % (CAS 50-00-0)

Classificazione attuale 6° ATP

Vecchia classificazione



Carc. 2	H351
Acute Tox. 3*	H331
Acute Tox. 3*	H311
Acute Tox. 3*	H301
Skin Corr. 1B	H314
Skin Sens. 1	H317



<i>Carc. 1B</i>	<i>H350</i>
<i>Mutag. 2</i>	<i>H341</i>
Acute Tox. 3*	H331
Acute Tox. 3*	H311
Acute Tox. 3*	H301
Skin Corr. 1B	H314
Skin Sens. 1	H317

Stirene (CAS 100-42-5)

Vecchia classificazione



Flam liq 3	H226
Acute tox 4	H332
Skin Irr 2	H319
Eye Irr 2	H315

Classificazione attuale 6° ATP

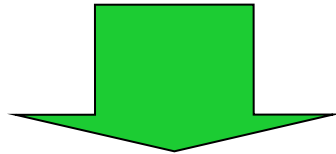


Flam liq 3	H226
Repr .2	H361d
Acute tox 4	H332
STOT RE 1	H372 (organi uditivi)
Skin Irr 2	H319
Eye Irr 2	H315

Il REACH ed il CLP nei luoghi di lavoro



➤ In particolare molte miscele che non erano considerate pericolose secondo i criteri di classificazione DPD, sono classificate come pericolose secondo i criteri CLP divenendo chiaramente agenti chimici pericolosi, oppure modificando la classe o la categoria di pericolo.



**Obbligatorietà di aggiornare il
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL
RISCHIO secondo il D.Lgs.81/08**

Circolare esplicativa 30 giugno 2012

Emanata dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (CCP) prevista all'art. 6 del D.Lgs. 81/08 in relazione ai nuovi obblighi per il datore di lavoro, previsti dalla entrata in vigore dei Regolamenti REACH e CLP



2012

IL DOCUMENTO (28 novembre 2012)

Criteri e strumenti per la valutazione e la gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Titolo IX, Capo I "Protezione da Agenti Chimici" e Capo II "Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni"), alla luce delle ricadute del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Registration Evaluation Authorisation Restriction of Chemicals - REACH), del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Classification Labelling Packaging - CLP) e del Regolamento (UE) n. 453/2010 (recante modifiche all'Allegato II del Regolamento CE 1907/2006 e concernente le disposizioni sulle schede di dati di sicurezza).

Commissione Consultiva Permanente per la Salute e
Sicurezza sul Lavoro
Comitato 9 – Sottogruppo "Agenti Chimici"



VALUTAZIONE DEI RISCHI

Art. 223 comma 1. (3-6 MESI – 2740-7014 €)

Nella valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi il datore di lavoro prende in considerazione in particolare:

- a) le loro proprietà pericolose;
- b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore tramite la relativa ***Scheda di Dati di Sicurezza predisposta ai sensi del Regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, Regolamento (UE) n. 830/2015 della Commissione, e successive modificazioni ed integrazioni;***
- c) il livello, il modo e la durata dell'esposizione;
- d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare;

Scheda di Dati di Sicurezza

SEZIONI OBBLIGATORIE - REGOLAMENTO (UE) N.830/2015

1. *Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa*
2. *Identificazione dei pericoli*
3. *Composizione/Informazione sugli ingredienti*
4. *Misure di primo soccorso*
5. *Misure antincendio*
6. *Misure in caso di rilascio accidentale*
7. *Manipolazione ed immagazzinamento*
8. *Controllo dell'esposizione/Protezione individuale*
9. *Proprietà fisiche e chimiche*
10. *Stabilità e reattività*
11. *Informazioni tossicologiche*
12. *Informazioni ecologiche*
13. *Considerazioni sullo smaltimento*
14. *Informazioni sul trasporto*
15. *Informazioni sulla regolamentazione*
16. *Altre informazioni*

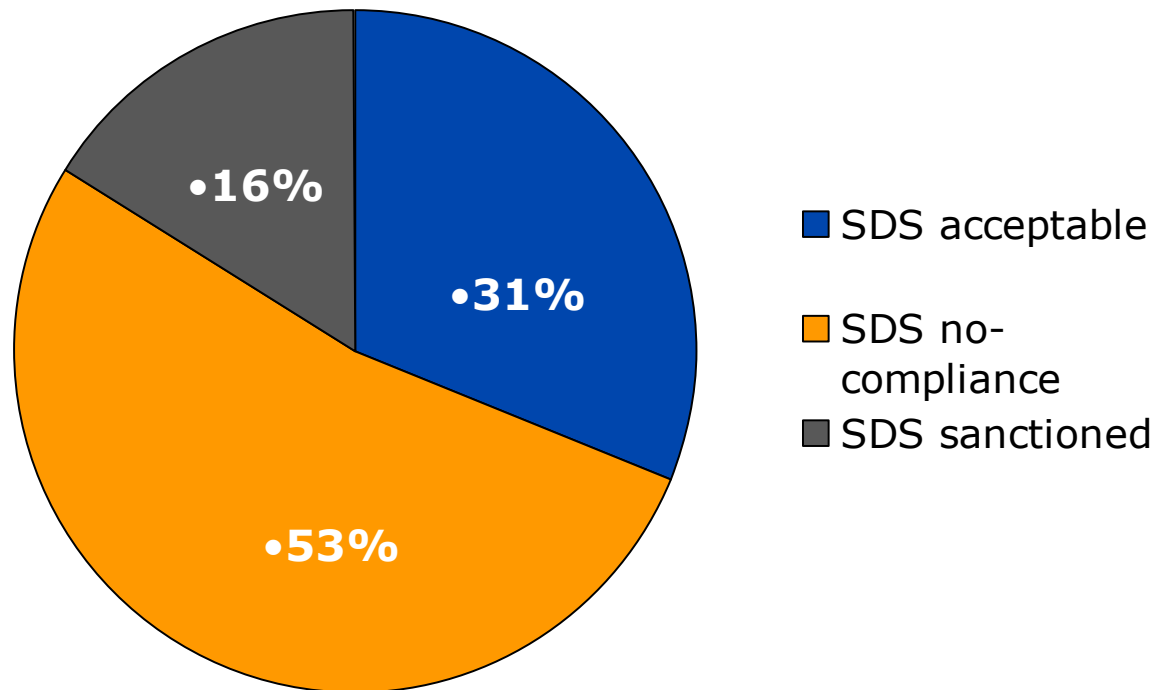
IL MONITORAGGIO ED IL CONTROLLO

Valutazione della qualità dei dati risultanti da 278 SDS di miscele impiegate nei luoghi di lavoro e la conformità al CLP

Sezioni	Criticità riscontrate	Sanzioni amministrative
1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa	22%	6 %
2. Identificazione dei pericoli	69%	16 %
3. Composizione/Informazioni sugli ingredienti	75/112 (67%) (112 controlli analitici)	25/112 (22%) 40/112 (anche illecito penale) (36%)
4. Misure di primo soccorso	56%	12%
5. Misure antincendio	56%	9%
6. Misure in caso di rilascio accidentale	44%	3%
7. Manipolazione e immagazzinamento	53%	6%
8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale	69%	16%
9. Proprietà fisico-chimiche	69%	16%
10. Stabilità e reattività	56%	3%
11. Informazioni tossicologiche	69%	16%
12. Informazioni ecologiche	69%	3%
13. Considerazioni sullo smaltimento	69%	3%
14. Informazioni sul trasporto	69%	3%
15. Informazioni sulla regolamentazione	31%	3%
16. Altre informazioni	16%	3%

Il controllo effettuato in Italia

Risultati della valutazione della qualità dei dati in 278 SDS in raffronto alla loro classificazione di di pericolo provenienti da 7 Stati membri dell'UE di varie miscele utilizzate nei luoghi di lavoro in Italia



**La valutazione del rischio da
agenti chimici pericolosi ai
sensi del Titolo IX Capo I
D.Lgs.81/08**



VALUTAZIONE DEI RISCHI

Art. 223 comma 1. (3-6 MESI – 2740-7014 €)

Nella valutazione di cui all'art. 28, il datore di lavoro determina, preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti.

SALUTE

(MALATTIE PROFESSIONALI)

SICUREZZA

(INFORTUNI)

Rischio Chimico

Disposizioni in caso di incidenti ed emergenze

Misurazione dell'esposizione in conformità agli Allegati XXXVIII e XLI e alla Norma UNI-EN 689:1997

Misure specifiche di prevenzione protezione di cui all'art.225, 226, 229 230 D.Lgs.81/08:

- Sostituzione, progettazione di appropriati processi lavorativi, controlli tecnici e uso di attrezzature e materiali adeguati, appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio, misure di protezione e dispositivi di protezione individuali e **SORVEGLIANZA SANITARIA**.

SOGLIA DEL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE PER LA SALUTE E BASSO PER LA SICUREZZA CHIMICA DEI LAVORATORI

- Informazione e formazione dei lavoratori
- Valutazione del rischio chimico nei luoghi di lavoro
- Caratterizzazione del livello, del tipo e della durata di esposizione dei lavoratori agli agenti chimici pericolosi
- Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi chimici

SOGLIA DEL RISCHIO CHIMICO DELLA POPOLAZIONE GENERALE NON ESPOSTA

Obblighi del datore di lavoro

**Ruolo fondamentale della
COMMISSIONE EUROPEA nella
definizione della classificazione
dei CM per la valutazione
dell'esposizione ad agenti
cancerogeni/mutageni ai sensi
del Titolo IX Capo II D.Lgs.81/08**



SALUTE

**Le NEOPLASIE riconoscibili
come MALATTIE
PROFESSIONALI**

Rischio Cancerogeno/Mutageno

- Misure tecniche, organizzative, procedurali di prevenzione e protezione e Sorveglianza sanitaria:

quantità limitate, numero minimo di lavoratori esposti, progettazione dei processi lavorativi e dell'impiantistica, controllo delle misure di prevenzione, aspirazione localizzata e ventilazione generali in conformità alla protezione della popolazione e dell'ambiente esterno, metodi e procedure di lavoro appropriate, misure igieniche e di protezione collettiva, informazione, formazione e addestramento dei lavoratori, limitazione delle aree di rischio, metodi sicuri di stoccaggio, manipolazione, trasporto, classificazione ed etichettatura dei contenitori, impianti, tubazioni sia per i rifiuti che per i processi, ecc...

- Esposizione non superiore al valore limite dell'agente cancerogeno
- Valutazione dell'esposizione degli agenti cancerogeni/mutageni nel luogo di lavoro
- Valutazione del livello, del tipo e durata dell'esposizione
- Assicurarsi che l'esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente raggiungibile
- Uso in sistema chiuso
- Sostituzione e riduzione
- Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi chimici

Rischio cancerogeno/mutageno per la popolazione non esposta

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Celsino Govoni

Celsino.Govoni@regione.emilia-romagna.it

c.govoni@ausl.mo.it



I hope that these reflections will be helpful to Inspectors and enterprises